



Comune di Esanatoglia

PROVINCIA DI MACERATA

APPALTO LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA

AVVISO DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE DI APPALTO

IL RESPONSABILE IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Vista la propria determinazione n. 05, in data 26/03/2014 con la quale venne indetta gara di appalto per l'aggiudicazione dei lavori di:

“LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO SITO IN LOCALITA' PALAZZO – FOGLIO 28 PART. 56 – L.61/98 – DGR 1319/2011 (CIG) 56796871FC, Cat. Prev. OG2”.

Importo soggetto a ribasso: Euro 208.872,77
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 11.295,65
Costo del personale non soggetti a ribasso: Euro 102.564,54
Totale complessivo: Euro 322.732,96

Vista la determinazione del responsabile del servizio n. 06, in data 09/06/2014 con la quale è stato approvato definitivamente il verbale di aggiudicazione;

Visti gli articoli: 66, comma 7 e 122, comma 3 del codice dei contratti, emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;

RENDE NOTO

- 1) Alla gara, tenuta il giorno 16/04/2014, hanno partecipato n. 9 ditte;
- 2) La gara è stata indetta: - con la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con il criterio del prezzo più basso;
- 3) È stato aggiudicato alla ditta:

IMPIGLIA LUIGI di SERRA SAN QUIRICO (AN), con il ribasso del 27,382% per un importo di contratto di Euro 265.539,42.

In relazione al combinato disposto degli articoli 65, 225 e 245 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 163/2006) e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere, unicamente al Tribunale Amministrativo Regionale di Ancona entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente atto.

In relazione al disposto dell'art. 243-bis del Codice dei contratti, introdotto dall'art. 6 del D.Lgs. 20.03.2010, n. 53, le ditte interessate sono invitate ad informare, con le modalità ivi previste, questa stazione appaltante della presunta violazione e della intenzione di proporre un ricorso giurisdizionale.

L'omissione della comunicazione costituisce comportamento valutabile ai fini della decisione sulle spese di giudizio nonché ai sensi dell'art. 1227 del codice civile.

Ai sensi dell'art. 79, comma 5-ter, del Codice dei contratti, inserito dall'art. 2, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53, si comunica che il termine dilatorio per la stipulazione del contratto scade il 04/08/2014.

Esanatoglia, Li 07/07/2014

F.to Il Responsabile unico del procedimento

Geom. Giuseppe Bartocci